

PROCEDURA
PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Approvata dal Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro nella riunione del 12 ottobre 2015 e successivamente modificata, da ultimo, in data 29 giugno 2021, previo parere favorevole del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, con funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

INDICE

1. QUADRO NORMATIVO ED OBIETTIVI DELLA PROCEDURA.....	3
2. DEFINIZIONI	3
3. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE.....	7
4. ITER DI APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	8
5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE IN CASO DI URGENZA	12
6. PRESIDI EQUIVALENTI	13
7. OPERAZIONI COMPIUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE.....	13
8. DELIBERE-QUADRO	13
9. INFORMATIVA.....	14
10. OPERAZIONI ESENTI	16
11. RISERVATEZZA	18
12. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	18

I. QUADRO NORMATIVO ED OBIETTIVI DELLA PROCEDURA

I.1 La presente procedura (la “**Procedura**”) stabilisce i principi e le regole cui Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro (la “**Società**” o “**Openjobmetis**”) e le società dalla stessa controllate devono attenersi al fine di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle Operazioni con Parti Correlate poste in essere dalla Società, direttamente o per il tramite di società controllate.

I.2. La Procedura è stata redatta tenendo in considerazione la disciplina normativa e regolamentare in vigore al momento della redazione, gli aggiornamenti e/o modifiche e, in particolare, i seguenti riferimenti normativi:

- **Codice di Corporate Governance** – Codice di Corporate Governance delle società quotate sul mercato telematico azionario gestito da Borsa Italiana cui la Società aderisce;
- **TUF** - Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni) con particolare riferimento agli articoli 113-ter, 114, 115 e 154-ter.
- **Regolamento Consob OPC o Regolamento** - Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, modificato con delibera n. 21624 del 10 dicembre 2020 e successive modifiche e integrazioni);
- **Comunicazione Consob OPC** - Comunicazione Consob n. 10078683 del 24 settembre 2010 – “*Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate*”

2. DEFINIZIONI

2.1 I termini e le espressioni utilizzati nella Procedura e nei relativi Allegati hanno il significato qui di seguito indicato:

- a) “**Amministratori Indipendenti**” o “**Indipendenti**”: gli amministratori della Società in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal Codice di Corporate Governance e/o dal TUF.
- b) “**Amministratori Indipendenti non Correlati**”: Amministratori Indipendenti della Società diversi dalla controparte di una determinata OPC e dalle parti correlate della controparte.
- c) “**Amministratori Coinvolti nell’Operazione**”: gli Amministratori che abbiano nell’Operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.
- d) “**Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità**” o “**Comitato**”: il comitato istituito dalla Società per lo svolgimento, *inter alia*, dei compiti previsti dalla presente Procedura e dal Regolamento.
- e) “**Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard**”: condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui Openjobmetis (ovvero le società dalla stessa controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo (cfr. Regolamento Consob OPC art. 3, primo comma, lett. e).

- f) **“Esperti Indipendenti”**: gli esperti di riconosciuta professionalità e competenza nelle materie di interesse, di cui si può avvalere il Comitato e/o il Consiglio di Amministrazione avendone verificato l'indipendenza in considerazione delle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie indicate nel paragrafo 2.4 dell'Allegato 4 al Regolamento Consob OPC.
- g) **“Gruppo Openjobmetis”**: la Società e le società incluse nel bilancio consolidato di Openjobmetis.
- h) **“Interessi Significativi”**: ai fini di quanto previsto dall'art. 14, comma 2, del Regolamento e dal successivo art. 10.1, lett. g), della presente Procedura, con riferimento ad Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché ad Operazioni con società collegate, si intendono come significativi gli interessi di un'altra Parte Correlata della Società nelle suddette società controllate o collegate di Openjobmetis generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società e/o della sua controllata o collegata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice la Parte Correlata. Si considerano in ogni caso sussistenti Interessi Significativi qualora la Parte Correlata (i) sia un Dirigente con responsabilità strategiche sia di Openjobmetis che della società controllata o collegata con cui l'Operazione è svolta e benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) dipendenti dai risultati conseguiti da tale controllata o collegata (in tale circostanza la valutazione di significatività andrà condotta alla luce del peso che assume la remunerazione dipendente dall'andamento della controllata, ivi inclusi i citati piani di incentivazione, rispetto alla remunerazione complessiva del Dirigente con responsabilità strategiche); (ii) sia l'entità che dispone del controllo di Openjobmetis e nel contempo, sia titolare nella controllata o nella collegata di una partecipazione il cui peso effettivo in termini ponderati è superiore al peso effettivo della partecipazione, direttamente o indirettamente, detenuta nella Società dalla predetta Parte Correlata. Ai fini della valutazione di tale peso effettivo, le partecipazioni dirette sono ponderate per la totalità, mentre quelle indirette sono ponderate secondo la percentuale di capitale sociale detenuta nelle società controllate attraverso cui è posseduta la partecipazione nella parte correlata. Qualora alla partecipazione nella parte correlata si affianchino altri interessi economici, tali interessi sono considerati unitamente a quelli derivanti dalla partecipazione calcolata secondo il suo peso effettivo.
- Non si considerano Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra Openjobmetis e le Società Controllate o Collegate (cfr. Comunicazione Consob OPC).
- i) **“Operazioni con Parti Correlate”, l'“Operazione” o “OPC”**: le operazioni individuate come tali dai principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti, adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002. Tali operazioni sono elencate – sulla base del principio contabile internazionale IAS 24 attualmente in vigore – nell'Appendice al Regolamento Consob OPC.
- j) **“Operazioni di Importo Esiguo”**: l'Operazione o le Operazioni con Parti Correlate, realizzate in esecuzione di un disegno unitario, il cui controvalore annuo sia, per singola Operazione o cumulativamente, non superiore:

(i) ad Euro 50.000 (*cinquantamila/00*), qualora l'operazione abbia come controparte, diretta o indiretta, una persona fisica;

(ii) ad Euro 100.000 (*centomila/00*), qualora l'operazione abbia come controparte, diretta o indiretta, un soggetto diverso da una persona fisica.

Limitatamente alle Operazioni aventi ad oggetto il servizio di somministrazione di lavoro, per Operazioni di Importo Esiguo si intendono quelle in cui il controvalore annuo non sia superiore, per singola Operazione o cumulativamente, ad Euro 1.000.000 (*unmilione/00*).

- k) **“Operazioni di Maggiore Rilevanza”**: Il Regolamento Consob OPC (art. 4, comma 1, lett. a) prevede che le società, nell'adottare le procedure, debbano identificare le “Operazioni di Maggiore Rilevanza” includendo le Operazioni in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda della specifica Operazione, risulti superiore alla soglia del 5% (cfr. anche Allegato B):

a) Indice di rilevanza del controvalore: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o informazioni finanziarie periodiche aggiuntive, ove redatte).

Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore di un'operazione (“il Controvalore”) è:

- (i) per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
- (ii) per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
- (iii) per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il Controvalore è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

b) Indice di rilevanza dell'attivo: il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale (consolidato, se redatto) pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- (i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- (ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- (iii) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- (iv) in caso di cessione, il valore contabile dell'attività.

c) Indice di rilevanza delle passività: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale (consolidato, se redatto) pubblicato dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

In caso di cumulo di più operazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Regolamento e con riferimento all'articolo 9.3 della Procedura, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici previsti dal presente punto, ad essa applicabili. Per verificare il superamento delle soglie sopra previste, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.

I predetti criteri di rilevanza si applicano anche alle OPC tra loro omogenee realizzate nel corso dell'esercizio sociale in esecuzione di un disegno unitario che, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggior rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di cui alle presenti Procedure. Tale superamento viene determinato considerando, in primo luogo, la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici applicabili, e poi sommando i risultati relativi a ciascun indice.

Qualora un'Operazione o più Operazioni tra loro cumulate siano individuate come di Maggiore Rilevanza secondo gli indici al presente punto e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della Società, modalità alternative da eseguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

Rimane ferma la facoltà, per le società, di identificare soglie di rilevanza inferiori a quelle stabilite nel Regolamento, anche solo per determinate categorie di operazioni, così come di individuare criteri sia quantitativi che qualitativi, ulteriori.

Inoltre, Openjobmetis si riserva la facoltà di includere nelle proprie valutazioni relative all'individuazione delle OPC rilevanti, anche ulteriori criteri di natura qualitativa in ragione delle specifiche caratteristiche delle OPC oggetto di esame.

- l) **“Operazioni di Minore Rilevanza”:** le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Importo Esiguo e dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- m) **“Operazioni Ordinarie”¹:** le Operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società e/o delle società del Gruppo Openjobmetis, purché concluse a Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

¹ Ai sensi della Comunicazione Consob del 24 settembre 2010 “un'operazione ordinaria” ricorre allorché siano contestualmente soddisfatti due criteri selettivi. In primo luogo, l'operazione deve essere ascrivibile all'attività operativa o, alternativamente, all'attività finanziaria a questa connessa. In secondo luogo la medesima operazione deve altresì rientrare nell'esercizio “ordinario” dell'attività operativa o della connessa attività finanziaria”. Per “attività operativa” si

- n) **“Parti Correlate”**: i soggetti individuati secondo i principi contabili internazionali *pro tempore* vigenti, adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002, come riportati nell’allegato A della presente Procedura in conformità all’Appendice al Regolamento Consob OPC, che include un estratto delle definizioni di Parti Correlate ai sensi del principio contabile internazionale IAS 24 attualmente in vigore.
- o) **“Responsabile dell’Operazione”**: la funzione competente a decidere e istruire un’Operazione della Società.
- p) **“Soci Non Correlati”**: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata Operazione e dalle Parti Correlate sia alla controparte di una determinata Operazione sia alla Società.
- q) **“Società Collegate”**: sono entità, anche senza personalità giuridica, in cui un socio eserciti un’Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.
- r) **“Società Controllate”**: entità, anche senza personalità giuridica, soggette al Controllo, diretto o indiretto, di un’altra entità.

3. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

3.1 Ai fini dell’applicazione della Procedura, la funzione Amministrazione e Finanza istituisce un apposito elenco (la “Banca Dati” o l’“Elenco delle Parti Correlate”) con indicazione del nome e cognome/ragione sociale/denominazione della Parte Correlata e della natura del rapporto di correlazione.

3.2 La funzione Amministrazione e Finanza, con il supporto della funzione Affari Societari e avvalendosi, ove necessario, della funzione Internal Audit, individua le Parti Correlate della Società sulla base delle informazioni fornite dai soggetti controllanti, dai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché dagli altri soggetti indicati nell’articolo 114, comma 5, TUF, i quali tengono conto della definizione di Parti Correlate contenuta nell’Allegato A. Tali soggetti, ai sensi dell’art. 4, comma 8, del Regolamento Consob OPC, comunicano tempestivamente alla Società eventuali aggiornamenti.

3.3 L’accesso alla Banca Dati è reso disponibile a tutte le funzioni interessate della Società e delle sue Controllate e/o Collegate secondo quanto sarà indicato dalle procedure operative.

3.4 Il Comitato provvede a risolvere i casi in cui l’individuazione di una Parte Correlata risulti controversa in base alla relativa definizione; a tal fine, le funzioni interessate della Società e delle sue Controllate e/o Collegate collaboreranno fornendo le informazioni di volta in volta richieste dal Comitato. L’intervento del Comitato sarà richiesto dal Responsabile dell’Operazione per il tramite della funzione Amministrazione e Finanza con il supporto della funzione Affari Societari e avvalendosi, ove necessario, della funzione Internal Audit.

intende l’insieme (i) delle principali attività generatrici di ricavi della società e (ii) di tutte le altre attività di gestione che non siano classificabili come “di investimento” o “finanziarie”. Nell’identificazione di “ordinario esercizio” occorre tenere conto di oggetto, ricorrenza, funzione o scopo, dimensione, termini e condizioni contrattuali, natura della controparte e tempistica.

3.5 L'aggiornamento e la verifica della Banca Dati delle Parti Correlate sono effettuati dalla funzione Amministrazione e Finanza, con il supporto della funzione Affari Societari e avvalendosi, ove necessario, della funzione Internal Audit, ogniqualvolta sia ritenuto necessario e comunque con frequenza semestrale.

4. ITER DI APPROVAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

FASE ISTRUTTORIA

4.1 La Società è dotata di apposite procedure gestionali, volte a consentire la preventiva individuazione delle OPC prima che queste siano decise e/o realizzate da ciascun Responsabile dell'Operazione.

4.2 Prima di dare avvio a una determinata Operazione, e non appena possibile in ragione delle sue caratteristiche e delle informazioni minime disponibili, il Responsabile dell'Operazione, previo confronto con le funzioni Amministrazione e Finanza, Affari Societari e, ove necessario, con quella Internal Audit, verifica se, sulla base delle risultanze della Banca Dati di cui al precedente art. 3, la controparte risulti essere una Parte Correlata e se l'Operazione sia di Importo Esiguo.

4.3 Qualora, ad esito della verifica di cui al precedente articolo, l'Operazione risulti coinvolgere una Parte Correlata e non rientri tra le Operazioni di Importo Esiguo, il Responsabile dell'Operazione si astiene dall'approvazione della medesima ed è tenuto a comunicare alla funzione Amministrazione e Finanza, o in sua assenza alle funzioni Affari Societari e Internal Audit, tempestivamente – e comunque in tempo utile a consentire alle altre funzioni coinvolte della Società di ottemperare alle disposizioni della presente Procedura – le informazioni relative all'Operazione in esame. L'informativa contiene, nei limiti dei dati e degli elementi disponibili alla data in cui viene effettuata, le parti, la natura, i termini e le condizioni dell'Operazione.

4.4 La Funzione Amministrazione e Finanza, eventualmente con il supporto della funzione Affari Societari e avvalendosi, ove necessario, della funzione Internal Audit nonché della funzione competente per l'operazione e/o del Responsabile dell'Operazione, verifica:

- (i) se l'Operazione rientri in uno dei casi di esenzione di cui al successivo art. 10, diversi dalle Operazioni di Importo Esiguo, informandone, in caso di riscontro positivo, la funzione competente per l'Operazione nonché il Comitato ed il Collegio Sindacale, secondo le modalità previste all'art. 4.13;
- (ii) se l'Operazione debba essere conclusa in attuazione di una delibera-quadro adottata ai sensi del successivo art. 8;
- (iii) se l'Operazione rientri fra le Operazioni di Minore Rilevanza o di Maggiore Rilevanza;
- (iv) che sia data evidenza degli elementi indicanti il vantaggio per la Società.

Nel caso in cui la natura dell'Operazione, ai fini dell'applicazione del successivo art. 10, risulti controversa, la valutazione è rimessa al Comitato.

4.5 Qualora, sulla base delle risultanze della verifica effettuata ai sensi del presente articolo, la funzione Amministrazione e Finanza riscontri che l'Operazione configura una Operazione con Parte Correlata non esentata ai sensi del successivo art. 10, la medesima funzione sottopone tempestivamente l'Operazione all'esame del Comitato, unitamente ad un report contenente tutte le informazioni ad essa inerenti necessarie e/o utili ai fini della valutazione del Comitato medesimo,

specificando se si tratti, a giudizio della funzione Amministrazione e Finanza sulla base degli elementi evidenziati, di Operazione di Minore o di Maggiore Rilevanza. Il report deve essere tempestivamente inviato anche all'organo competente a deliberare o a formulare la proposta di delibera all'Assemblea in ordine alla specifica OPC.

4.6 Il predetto report comprende:

- un documento di sintesi contenente la descrizione dell'Operazione, ivi comprese le modalità, i termini, le specifiche condizioni, l'individuazione della Parte Correlata coinvolta, nonché la natura della correlazione e la portata degli interessi delle parti nell'Operazione;
- l'illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione;
- le motivazioni sottostanti l'Operazione e gli eventuali rischi connessi;
- le modalità di determinazione del corrispettivo e le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di mercato di operazioni simili, motivandone eventuali scostamenti e fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- le eventuali perizie o pareri di esperti indipendenti e/o consulenti esterni;
- precise indicazioni delle variazioni dell'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dirigenti della Società in conseguenza dell'Operazione;
- un'informativa relativa agli strumenti finanziari e agli interessi in operazioni straordinarie della Società, dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali e dei dirigenti della Società nell'ipotesi di coinvolgimento dei suddetti soggetti nell'Operazione;
- l'evidenziazione di eventuali criticità, anche dal punto di vista legale e/o fiscale.

4.7 La funzione Amministrazione e Finanza dovrà tenere evidenza dei predetti flussi informativi.

4.8 Il Comitato, qualora lo ritenga necessario, può chiedere ulteriori informazioni e farsi assistere da uno o più Esperti Indipendenti ovvero dagli esperti nominati dalla Società chiedendo, in tale ultimo caso, l'adeguamento del relativo incarico professionale.

4.9 I componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione relativi alla specifica Operazione con Parti Correlate, al fine di consentire l'applicazione dei presidi equivalenti di cui al successivo art. 6.

PROCEDURE DELIBERATIVE

Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, con funzioni di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

4.10 Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, istituito dal Consiglio di Amministrazione per lo svolgimento, *inter alia*, dei compiti previsti dalla presente Procedura e dal Regolamento, è composto da tre Amministratori Indipendenti.

4.11 In caso di impossibilità di funzionamento del Comitato per mancanza degli Amministratori Indipendenti non correlati necessari, le relative funzioni saranno attribuite, a discrezione del Consiglio di Amministrazione, al Collegio sindacale o ad uno o più Esperti Indipendenti nominati dal Consiglio medesimo.

4.12 Il Comitato dispone di un proprio regolamento interno.

4.13 La funzione Amministrazione e Finanza informa periodicamente, e almeno una volta l'anno, il Comitato ed il Collegio Sindacale dell'applicazione dei casi di esenzione previsti dagli articoli 13 e 14 del Regolamento Consob OPC nonché dall'art. 10 della presente Procedura.

Operazioni di Minore Rilevanza

4.14 In caso di Operazione di Minore Rilevanza, prima dell'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente, il Comitato esprime un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parte Correlata nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere, allegato al verbale della riunione del Comitato, è rilasciato in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza.

4.15 Qualora il Comitato lo ritenga necessario od opportuno, potrà avvalersi, al fine del rilascio del parere non vincolante, della consulenza di uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta. Nella scelta di tali esperti, il Comitato ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse. I costi e le spese relativi ai servizi di consulenza prestati dagli esperti saranno sostenuti dalla Società fino a un importo massimo non superiore a Euro 30.000 fatta salva la possibilità di superare tale importo massimo di intesa con il Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o l'Amministratore Delegato.

4.16 Al Comitato e all'organo competente a deliberare sull'Operazione di Minore Rilevanza devono essere fornite, almeno sette giorni prima, rispettivamente, dell'espressione del parere di cui al punto che precede e dell'approvazione dell'operazione, le informazioni di cui all'art. 4.6. e ss. sull'Operazione in questione, fermo restando che in casi di urgenza le informazioni potranno essere fornite anche con un anticipo inferiore con il consenso del Comitato o dell'organo competente a deliberare. Qualora, nelle informazioni fornite all'organo competente a deliberare e al Comitato chiamato ad esprimere il parere, venga dichiarato che le Condizioni dell'Operazione di Minore Rilevanza sono equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

4.17 Qualora l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono, in Consiglio, dalla votazione sulla stessa. In ogni caso, gli Amministratori obbligati ad astenersi concorrono al raggiungimento del *quorum* costitutivo dell'organo amministrativo ma sono esclusi dal computo del *quorum* deliberativo.

4.18 Ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione dell'Operazione di Minore Rilevanza devono recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione stessa, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

4.19 In relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza di competenza dell'Assemblea o che dovessero essere da questa autorizzate, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, n. 5, c.c., per la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, troveranno applicazione *mutatis mutandis* le disposizioni dei precedenti commi.

4.20 Successivamente alla deliberazione o decisione, assunta dall'organo competente in ordine all'Operazione, la funzione Amministrazione e Finanza comunica senza indugio l'esito di tale deliberazione al Responsabile dell'Operazione.

Operazioni di Maggiore Rilevanza

4.21 In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, che non siano di competenza dell'Assemblea, la competenza a deliberare in relazione alle suddette spetta in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione.

4.22 Il Comitato, qualora composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti non Correlati, è coinvolto tempestivamente nella fase delle trattative e nella fase istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e costantemente aggiornato. Il suddetto Comitato può richiedere informazioni e formulare osservazioni all'Amministratore Delegato ed ai soggetti incaricati alla conduzione delle trattative o dell'istruttoria dell'Operazione.

4.23 Il Comitato può decidere di farsi assistere, a spese della Società, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta.

4.24 Qualora non constino almeno n. 3 (tre) Amministratori Indipendenti non Correlati ai sensi dell'articolo 6.1, paragrafo 1, della Procedura, il Consiglio di Amministrazione nomina, a tutela della correttezza sostanziale dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, uno o più Esperti Indipendenti, affinché questi, unitamente agli Amministratori Indipendenti non Correlati eventualmente presenti, proceda alla valutazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza nonché all'espletamento delle connesse attività ai sensi della presente Procedura.

4.25 L'Amministratore Delegato fornisce al Comitato, con un anticipo di almeno n. 10 (dieci) giorni lavorativi rispetto alla data prevista per l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza, un report contenente i punti principali e gli aspetti caratterizzanti dell'Operazione di Maggiore Rilevanza nonché le informazioni indicate nel precedente art. 4.6. Qualora le Condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di Mercato o Standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi documentali atti a verificarne tali caratteristiche.

4.26 Il report di cui al comma precedente ed il parere del Comitato sono forniti con anticipo di n. 5 (cinque) giorni lavorativi al Consiglio convocato per deliberare l'Operazione di Maggiore Rilevanza.

4.27 Il Consiglio approva l'Operazione di Maggiore Rilevanza, previo motivato parere favorevole del Comitato sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Tale parere, allegato al verbale della riunione del Comitato, è rilasciato in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza.

4.28 Gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono, in Consiglio, dalla votazione sulla stessa. In ogni caso, gli Amministratori obbligati ad astenersi concorrono al raggiungimento del *quorum* costitutivo dell'organo amministrativo ma sono esclusi dal computo del *quorum* deliberativo.

4.29 Qualora il Comitato abbia espresso un parere motivato contrario al compimento dell'Operazione o condizionato all'accoglimento di determinati rilievi, il Consiglio di Amministrazione potrà: (a) approvare l'Operazione, a condizione che la delibera di approvazione

recepisca integralmente i rilievi formulati dal Comitato; (b) approvare l'Operazione nonostante il parere contrario o comunque senza tener conto dei rilievi del Comitato, a condizione che il compimento dell'Operazione sia autorizzato dall'assemblea della Società ai sensi del successivo art. 4.30; (c) non dar luogo all'Operazione.

4.30 Nell'ipotesi di Operazioni di Maggiore Rilevanza di competenza assembleare, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea può essere approvata dal Consiglio di Amministrazione anche in presenza di un parere negativo del Comitato. In tal caso, fermo il rispetto delle maggioranze di legge e di statuto, nonché delle disposizioni vigenti in materia di conflitto di interessi, il compimento dell'Operazione di Maggiore Rilevanza è impedito solo qualora la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprima voto contrario all'Operazione di Maggiore Rilevanza e i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino una percentuale pari almeno al 10% del capitale sociale con diritto di voto.

4.31 L'iter autorizzativo sopra delineato viene applicato anche quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea.

Fase Esecutiva dell'OPC.

4.32 Fermi restando gli obblighi di informativa di cui all'art. 5, commi 6 e 8, del Regolamento Consob OPC:

- (i) gli organi delegati forniscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore e Maggiore Rilevanza;
- (ii) fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**"), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al predetto documento o sul sito internet della Società. Qualora il parere del Comitato sia condizionato all'accoglimento di determinati, specifici rilievi, la pubblicazione del suddetto documento non sarà necessaria nell'ipotesi in cui i rilievi siano stati recepiti dall'organo competente a deliberare l'Operazione.

5. OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE IN CASO DI URGENZA

Nei casi in cui l'Operazione non sia di competenza dell'Assemblea e non debba essere da questa autorizzata, la Società potrà valutare la possibilità di far deliberare una OPC in via d'urgenza conformemente a quanto previsto dall'art. 11, comma 5, e dall'art. 13, comma 6, del Regolamento, previa modifica del proprio Statuto.

6. PRESIDI EQUIVALENTI

6.1 Ai fini di quanto previsto dagli artt. 4 e 7 della presente Procedura, nel caso in cui uno o più membri del Comitato risultino controparte o Parti Correlate della controparte di una determinata Operazione devono essere adottati, nell'ordine, i seguenti presidi equivalenti:

- (i) nel caso in cui si trovi nella predetta situazione di correlazione uno dei componenti del Comitato, il parere di cui all'art. 4.14 in relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza e all'art. 7 della presente Procedura è rilasciato all'unanimità dai rimanenti due Amministratori Indipendenti non Correlati componenti del Comitato;
- (ii) nel caso in cui non vi siano due Amministratori Indipendenti non Correlati componenti del Comitato, il parere di cui all'art. 4.14 in relazione alle Operazioni di Minore Rilevanza e all'art. 7 della presente Procedura è rilasciato dal Collegio Sindacale al quale si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni previste per il Comitato;
- (iii) nel caso in cui uno o più Amministratori Indipendenti si trovino nella situazione di correlazione di cui all'articolo 6.1, paragrafo 1, della presente Procedura o siano Coinvolti nell'Operazione, il parere di cui all'art. 4.27, in relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, è rilasciato dal Collegio Sindacale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.21 e ss.

6.2 Nel caso di cui all'art. 6.1 (ii) e (iii) che precede, i membri del Collegio Sindacale che abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione, sono tenuti a darne notizia agli altri sindaci, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

6.3. Resta inteso che nell'ipotesi di parere negativo rilasciato dai soggetti di cui ai punti (i), (ii) e (iii), si dovrà procedere alla pubblicazione del documento informativo e del predetto parere ai sensi dell'articolo 9 della Procedura.

7. OPERAZIONI COMPIUTE PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

7.1 Nel caso in cui un'Operazione realizzata da Società Controllate, sia sottoposta – per legge o in virtù dei processi decisionali interni o del sistema delle deleghe conferite – al preventivo esame o alla preventiva approvazione del Consiglio di Amministrazione della Società, di suoi organi delegati o Dirigenti con Responsabilità Strategiche, si applica quanto previsto al precedente art. 4 della Procedura.

7.2 Per “esame” si intende non già la mera ricezione di informazioni sull'Operazione compiuta dalla Società Controllata (ad esempio, con finalità di controllo o allo scopo di redazione dei documenti contabili societari) bensì una valutazione dell'Operazione che possa condurre a un intervento (ad esempio, sotto forma di parere, anche non vincolante) in grado di incidere sul processo di approvazione dell'operazione da parte della Società Controllata.

8. DELIBERE-QUADRO

8.1 La Società può adottare delibere-quadro relative a serie di Operazioni omogenee compiute dalla Società, anche per il tramite delle sue Controllate, con determinate Parti Correlate o categorie di Parti Correlate della Società che dovranno essere individuate dal Consiglio di Amministrazione.

8.2 Le delibere-quadro dovranno avere efficacia non superiore a un anno e dovranno indicare, con sufficiente determinatezza, le Operazioni oggetto delle stesse, il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da compiere nel periodo di riferimento, e la motivazione delle condizioni previste in relazione a tali Operazioni.

8.3 Con riferimento alle delibere-quadro, trovano applicazione, *mutatis mutandis*, le disposizioni di cui al precedente art. 4.10 e ss., a seconda del prevedibile ammontare massimo delle Operazioni omogenee oggetto della specifica delibera-quadro, cumulativamente considerate. Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le disposizioni di cui all'art. 4.10 e ss.

8.4 L'esecuzione di ciascuna delibera-quadro dovrà essere comunicata dalla funzione competente per l'Operazione agli organi delegati della Società che ne informeranno il Consiglio di Amministrazione con cadenza almeno trimestrale.

8.5. In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 9 della Procedura, qualora il prevedibile ammontare massimo delle OPC oggetto della medesima delibera-quadro superi le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato B.

9. INFORMATIVA

9.1 In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, effettuate anche da parte di Società Controllate, la funzione Amministrazione e Finanza, con il supporto della funzione competente per l'Operazione, dovrà predisporre, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF e dell'art. 5 del Regolamento Consob OPC, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento medesimo.

9.2 Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, il documento informativo di cui all'articolo precedente è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale della Società, con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, entro sette giorni dalla data di approvazione dell'Operazione di Maggiore Rilevanza da parte dell'organo competente a deliberare ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia sottoscritto in base alla disciplina applicabile. Nei casi in cui l'Operazione di Maggiore Rilevanza rientri nella competenza dell'Assemblea o debba essere da questa autorizzata, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico, con le medesime modalità di cui sopra, entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.

9.3 Qualora la Società e/o le Società Controllate, nel corso dell'esercizio sociale, concludano con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società e/o alle Società Controllate, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato B della Procedura, ove cumulativamente considerate, la funzione Amministrazione e Finanza, con il supporto della funzione competente per l'Operazione, dovrà predisporre il documento informativo di cui all'articolo 9.2 della Procedura. In tali ipotesi, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dalla data di approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della

soglia di rilevanza. Il documento informativo contiene in tal caso le informazioni, anche su base aggregata per operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano, su base cumulata, il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da Società Controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

9.4 Ai sensi dell'articolo 114, comma 2, del TUF e dell'art. 5, comma 4, del Regolamento, la Società impartisce disposizioni occorrenti affinché le Società Controllate forniscano le informazioni necessarie alla predisposizione del documento informativo di cui al punto precedente. Le Società Controllate dovranno trasmettere tempestivamente tali informazioni.

9.5 Ai fini dell'applicazione del presente art. 9.2, la funzione Amministrazione e Finanza monitora le Operazioni effettuate dalla Società e dalle Società Controllate.

9.6 Nei termini previsti dagli articoli 9.2 e 9.3 la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al documento informativo o sul proprio sito internet, gli eventuali pareri di Amministratori o consiglieri Indipendenti e degli Esperti Indipendenti scelti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento e i pareri rilasciati da esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione.

9.7 Qualora, in relazione ad un'OPC di Maggiore Rilevanza la Società predisponga un documento informativo ai sensi degli artt. 70, commi 4 e 5, e 71 del Regolamento Emittenti, essa può pubblicare un solo documento che contenga le informazioni richieste dall'Allegato 4 del Regolamento Consob OPC, e dai medesimi artt. 70 e 71. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. La Società nel caso decida di pubblicare le informazioni richieste in due documenti separati può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

9.8 Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, qualora ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza si applichi l'esenzione di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), (i), del Regolamento Consob OPC e del successivo art. 10, paragrafo 1, lett. f), della Procedura, la Società, per il tramite della funzione Amministrazione e Finanza, comunica alla Consob e agli Amministratori Indipendenti, entro 7 (sette) giorni dall'approvazione dell'Operazione, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle Operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'Operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro.

9.9 Il Comitato verifica, in un'apposita riunione da convocarsi entro 7 (sette) giorni dall'invio al Comitato da parte della funzione Amministrazione e Finanza delle informazioni di cui al paragrafo 9.8, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione di cui all'art. 10, paragrafo 1, lett. f), della Procedura alle Operazioni di Maggiori Rilevanza. A tal fine, motiva per iscritto, nel verbale della riunione, le conclusioni alle quali è pervenuto e trasmette copia del verbale alla funzione Amministrazione e Finanza.

Tale controllo dovrà essere completato entro trenta (30) giorni dalla convocazione della suddetta riunione.

9.10 Nell'ipotesi di OPC di competenza assembleare, qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al documento informativo pubblicato ai sensi delle disposizioni precedenti, la Società, entro il ventunesimo (21) giorno prima dell'Assemblea, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti, una nuova versione del documento. La Società può includere mediante riferimento l'informazione già pubblicata.

9.11 Ai sensi dell'art. 5, comma 7, del Regolamento, la Società, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmette alla Consob i documenti e i pareri di cui ai punti precedenti del presente articolo mediante collegamento con il meccanismo di stoccaggio autorizzato ai sensi dell'articolo 65-septies, comma 3, del Regolamento Emittenti.

9.12 La Società, ai sensi dell'art. 5, comma 8, Regolamento Consob OPC, fornisce nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale le informazioni:

- a) sulle singole OPC di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

9.13 Ai fini del punto precedente, l'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati ai sensi degli artt. 9.1, 9.2, 9.3 e 9.7 della Procedura, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

9.14 Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'Operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'Operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'Operazione;
- d) se l'Operazione supera o meno le soglie di rilevanza di cui all'Allegato B della Procedura, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob OPC;
- e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'OPC e, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli artt. 13 e 14 Regolamento Consob OPC;
- f) l'eventuale approvazione dell'Operazione nonostante l'avviso contrario degli Amministratori Indipendenti.

10. OPERAZIONI ESENTI

10.1 Fermo restando, ove applicabili, gli obblighi di informativa di cui all'articolo 5, comma 8,

Regolamento Consob OPC, le disposizioni della Procedura non si applicano alle seguenti Operazioni:

- (a) Operazioni di Importo Esiguo;
- (b) deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, comma 1, c.c. relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione della Società, né alle deliberazioni in materia di remunerazione di amministratori investiti di particolari cariche che rientrino nell'importo predeterminato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c.
- (c) deliberazioni assembleari relative ai compensi spettanti ai componenti del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2402 c.c.;
- (d) deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, diverse da quelle di cui alla lettera (b), nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - i. la Società abbia adottato una politica di remunerazione approvata dall'Assemblea;
 - ii. nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - iii. la remunerazione assegnata sia individuata in conformità con tale politica e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali.
- (e) Operazioni relative ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (f) Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard;
- (g) Operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché Operazioni con Società Collegate alla Società, qualora nelle Società Controllate o Collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate alla Società.

Le disposizioni della Procedura non si applicano, inoltre, alle Operazioni deliberate dalla Società e rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi inclusi:

- a) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di prestiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale gratuiti previsti dall'art. 2442 c.c.;
- b) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di attribuzione delle azioni proporzionale;
- c) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci previste dall'art. 2445 c.c. e gli acquisiti di azioni proprie ai sensi dell'art. 132 del TUF.

10.2 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della Procedura, le disposizioni della Procedura non si applicano alle Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di vigilanza e, per quanto concerne le Società Controllate, alle operazioni da realizzare sulla base di disposizione emanate da Openjobmetis per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di vigilanza nell'interesse della stabilità del Gruppo.

10.3 Le ipotesi di esenzione previste nel presente articolo trovano applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni compiute da Società Controllate di cui al precedente art. 7. Per quanto concerne specificamente l'esenzione per le Operazioni Ordinarie di cui al precedente art. 10.1, lett. f), al fine della valutazione del carattere ordinario dell'Operazione rileva l'attività svolta dalla Società Controllata, eccetto laddove tale società Controllata sia una società veicolo costituita allo scopo di

compiere tale Operazione, nel qual caso la verifica dell'ordinarietà deve essere compiuta anche con riguardo ad almeno una tra le attività svolte dal Gruppo Openjobmetis.

11. RISERVATEZZA

11.1 Le informazioni ricevute o comunque acquisite da tutti i soggetti coinvolti nelle Operazioni con Parti Correlate, devono essere mantenute strettamente riservate e confidenziali e gestite, ove applicabile, secondo quanto disposto dalla procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno delle informazioni.

12. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

12.1 Ai fini dell'adempimento degli obblighi di informativa e del coordinamento con le procedure amministrative e contabili di cui all'art. 154-bis del TUF, le funzioni della Società e delle Società Controllate responsabili dell'Operazione devono informare senza indugio la funzione Amministrazione e Finanza circa le Operazioni con Parti Correlate poste in essere.

12.2 L'Amministratore Delegato della Società è autorizzato ad apportare alla presente Procedura modifiche e/o integrazioni di carattere meramente formale che si rendessero necessarie a seguito di novelle normative, ed è tenuto a informarne il Consiglio di Amministrazione nel corso della prima riunione successiva dello stesso, il quale provvede alla successiva ratifica delle modifiche e/o integrazioni nella medesima riunione.

12.3 Le modifiche alla presente Procedura diverse rispetto a quelle indicate nel precedente articolo 12.2 dovranno essere approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato.

12.4 La Procedura e le relative modifiche sono pubblicate senza indugio nel sito internet della Società, fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-bis del c.c.

Allegato A

Definizioni rilevanti ai fini del Regolamento Consob OPC e della Procedura

I. Definizioni di parti correlate e di operazioni con parti correlate

Ai fini dell'art. 3, comma 1, lettera a), del Regolamento Consob OPC valgono le definizioni contenute nei principi contabili internazionali, di seguito richiamati:

Parti correlate

Una parte correlata è una persona o un'entità che è correlata all'entità che redige il bilancio.

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un'entità che redige il bilancio se tale persona:

1. (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell'entità che redige il bilancio;
2. (ii) ha un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio; o
3. (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un'entità è correlata a un'entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

1. (i) l'entità e l'entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
2. (ii) un'entità è una collegata o una *joint venture* dell'altra entità (o una collegata o una *joint venture* facente parte di un gruppo di cui fa parte l'altra entità);
3. (iii) entrambe le entità sono *joint venture* di una stessa terza controparte;
4. (iv) un'entità è una *joint venture* di una terza entità e l'altra entità è una collegata della terza entità;
5. (v) l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell'entità che redige il bilancio o di un'entità ad essa correlata;
6. (vi) l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
7. (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un'influenza significativa sull'entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell'entità (o di una sua controllante);
8. (viii) l'entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all'entità che redige il bilancio o alla controllante dell'entità che redige il bilancio [IAS 24, paragrafo 9].

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una *joint venture* comprende le controllate della *joint venture*. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l'investitore che ha un'influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24, paragrafo 12].

Operazioni con parti correlate

Un'operazione con una parte correlata è un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni tra una società e una parte correlata, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo [IAS 24, paragrafo 9]².

2. Definizioni funzionali a quelle di “parti correlate” e di “operazioni con parti correlate” secondo i principi contabili internazionali

I termini “controllo”, “controllo congiunto” e “influenza notevole” sono definiti nell'IFRS 10, nell'IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) e nello IAS 28 (Partecipazioni in società collegate e joint venture) e sono utilizzati con i significati specificati in tali IFRS [IAS 24, paragrafo 9].

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa [IAS 24, paragrafo 9].

Stretti familiari

Si considerano *stretti familiari di una persona* quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società, tra cui:

- (a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- (b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- (c) le persone a carico di quella persona o del coniuge o del convivente [IAS 24, paragrafo 9].

3. Principi interpretativi delle definizioni

3.1 Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica [IAS 24, paragrafo 10].

3.2 L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.

² Tra tali operazioni rientrano:

- le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con parti correlate;
- le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.

Allegato B

Tabella parametri quantitativi

Calcoli effettuati con riferimento ai dati del bilancio al 31 dicembre 2023

Dati Openjobmetis (Bilancio di esercizio 2023, ultimo bilancio approvato)

Attivo dello stato patrimoniale (k€)	306.377 (vs. 307.900 – esercizio 2022)
Ricavi (k€)	748.790 (vs. 768.373 – esercizio 2022)

Determinazione soglie di valore per l'identificazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza

L'art. 4.1., lettera a) del Regolamento Consob OPC prevede che il Consiglio di Amministrazione debba adottare procedure che, tra l'altro, identifichino le Operazioni di Maggiore Rilevanza, includendo almeno quelle che superino le soglie previste dall'allegato 3 del Regolamento medesimo.

Allegato 3), punto 1.1., lettera a) – Indice di rilevanza del Controvalore	
Rapporto tra controvalore operazione e patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dalla Società (maggiore rispetto alla capitalizzazione alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto al 31.12.2023)	
Soglia	5%
Patrimonio netto consolidato al 31.12.2023 (k€)	141.372
Soglia controvalore (k€)	7.069
Allegato 3), punto 1.1., lettera b) – Indice di rilevanza dell'attivo	
Rapporto tra totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e totale attivo consolidato	
Soglia	5%
Totale attivo consolidato al 31.12.2023 (k€)	306.377
Soglia controvalore (k€)	15.319
Allegato 3), punto 1.1., lettera c) – Indice di rilevanza delle passività	
Rapporto tra totale passività dell'entità acquisita e il totale attivo consolidato	
Soglia	5%
Totale attivo consolidato 31.12.2023 (k€)	306.377
Soglia controvalore (k€)	15.319